

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL SERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI AVENTE AD OGGETTO DOCUMENTI CARTACEI NON DISCIPLINATI DAL D.LGS. N. 11/2010 (PSD) E SERVIZI VARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

ViViBanca S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

Capitale sociale: Euro 63.181.749,00 i.v.

Sede legale: Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino (TO)

Sedi Secondarie:

Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno (SA)

Via A.De Pretis, 51 - 80133 Napoli (NA)

Partita IVA: 12755550014 e C.F.: 04255700652 – REA: TO 1228616

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 5647 – Codice ABI: 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Tel.: 011 19781000 Fax.: 011 19698000

E-mail: info@vivibanca.it; Pec: vivibanca@pec.it; sito web: www.vivibanca.it

CHE COS'È IL SERVIZIO DI I INCASSI E PAGAMENTI AVENTE AD OGGETTO DOCUMENTI CARTACEI E SERVIZI VARI

Il servizio consente al cliente di:

- **incassare** assegni (bancari, circolari o titoli similari), a carico di altre banche italiane o estere nonché **effetti (cambiali e titoli similari)** domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l'importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);
- di pagare, oltre a imposte, contributi e tasse con le **procedure F24 e F23, gratuite per la clientela.**

Con i servizi vari il cliente ha la possibilità

- di richiedere la certificazione interessi o dichiarazioni attestanti la capacità finanziaria
- di richiedere documentazione storica relative ai rapporti in essere con la Banca

I **principali rischi** che il cliente deve tenere in considerazione sono:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio), se contrattualmente previsto;
- mancata esecuzione del pagamento per assenza di fondi
- per i servizi di pagamento ordinati dal beneficiario, il rischio per il pagatore consiste di non avere provvista sufficiente sul conto per accettare l'addebito

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

SERVIZIO INCASSO ASSEGNI COMMISSIONI E SPESE MASSIME

Commissione per il cambio assegni tratti su altri istituti di credito	0,30% Min. Euro 10,00 - Max Euro 75,00
Commissione per il cambio assegni circolari	0,30% Min. Euro 10,00 - Max Euro 75,00
Commissione messaggi inviati per assegno impagato (Msg 085)	Euro 20,00
Commissione messaggi inviati per assegno impagato (Msg 851)	Euro 30,00
Commissione messaggi ricevuti per assegno impagato	Euro 20,00
Commissione invio messaggio di assegno "pagato" (Msg 861)	Euro 10,00
Spesa per richiesta materialità assegno	Euro 10,00
Spesa per assegno insoluto, richiamato o reso	Euro 10,00
Spese per invio assegno al Pubblico Ufficiale	Euro 30,00
Incasso assegno bancario di banche estere e assegni bancari in divisa	Euro 10,00
Imposta di bollo per emissione assegni bancari e assegni circolari liberi	Euro 1,50 a foglietto
Spese invio comunicazioni periodiche	Euro 1,50
Spese invio altre comunicazioni	Euro 1,50
Spese postali invio raccomandate	Euro 6,00
Spese telegramma	Euro 10,00
Richiesta copia documentazione e ricerche (per singolo documento e in funzione della complessità delle richieste)	Min. Euro 16,00 – Max. Euro 105,00

SERVIZI VARI COMMISSIONI E SPESE MASSIME

Rilascio Modello ABI-REV	Euro 100,00
Rilascio referenze bancarie	Euro 100,00
Rilascio attestazione capacità finanziaria	Min. Euro 100,00 – Max. Euro 250,00
Dichiarazione relativa gli interessi maturati o liquidati:	
• privati	Euro 15,00
• aziende	Euro 25,00
• soci	Euro 0,00
Richiesta copia documentazione e ricerche (per singolo documento e in funzione della complessità delle richieste)	Min. Euro 16,00 – Max. Euro 105,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il contratto è a tempo indeterminato.

Il cliente può recedere in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l'obbligo per il cliente di preconstituire i fondi motivatamente richiesti dalla banca per chiudere partite eventualmente ancora sospese.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**Vivibanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via Giolitti, 15 10123 – Torino – Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: reclami@vivibanca.it, vivibanca.reclami@pec.it**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** www.acf.consob.it. In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

LEGENDA

Assegni/Effetti/Ri.Ba. al dopo incasso	Assegni/Effetti/Ri.Ba. per i quali il cliente riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso dei medesimi
Giorni Banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi
Ri.Ba.	Ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore